

Preambolo

La Fondazione di Comunità del Ticino Olona, costituita su impulso della Fondazione Cariplo e per iniziativa dei Fondatori Iniziali locali, opera nella parte ovest della Città Metropolitana di Milano e, segnatamente, nei 54 Comuni compresi nell'Abbiatense, Magentino, Legnanese e Castanese.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio.

La Fondazione intende, in particolare, contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di risorse e competenze di Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore.

La Fondazione, inoltre, persegue la Filantropia di Comunità, alimentando la cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita la "Fondazione Comunitaria del Ticino Olona-- Ente Filantropico", denominata anche "Fondazione Ticino Olona - Ente Filantropico", di seguito la "Fondazione". Di tale denominazione la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione opera nella parte ovest della Città Metropolitana di Milano e, in particolare, nell'Abbiatense, Castanese, Legnanese e Magentino.

3. La Fondazione ha Sede Legale in Legnano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Entro i termini previsti dall'art. 48, del D. Lgs 117/2017, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente.

4. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale della comunità residente nell'ambito territoriale della parte Ovest della Città Metropolitana di Milano e specificatamente dell'Abbiatense, Castanese, Legnanese e Magentino.

2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

2.1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;

2.2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;

2.3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;

2.4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri

ambiti territoriali;

2.5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

2.6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;

2.7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

3. A tal fine la Fondazione:

3.1. seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;

3.2. promuove la conoscenza dei bisogni -impellenti e in divenire- del territorio e la valorizzazione delle potenzialità della comunità dell'area territoriale di riferimento;

3.3. sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

3.4. sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con soggetti terzi;

3.5 potrà costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il patrimonio della Fondazione è composto, quindi da:

1.1. patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

1.2. contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;

1.3. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

1.4. rendite e proventi derivanti dagli investimenti e dalla gestione del patrimonio;

1.5. somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

1.6. proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

1.7. raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità, nonché la separazione dalle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi Contabili Vigenti e del Codice del Terzo Settore.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri e modalità organizzative interne per:

4.1. ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;

4.2. diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, materie prime;

4.3. assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

Articolo 4 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente e, se nominati, i Vice Presidenti;
- b) il Comitato di Nomina
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 5 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1. Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- f) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di cinque anni;
- g) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;

h) ricoprono attualmente o abbiano ricoperto nell'ultimo quinquennio la carica di Consigliere o di componente della Giunta della Regione Lombardia, della Città Metropolitana di Milano o di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione;

i) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

j) coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di Nomina, alle nomine degli Organi della Fondazione;

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Decade inoltre dalla carica il componente dell'Organo di Controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva.

Articolo 6 - Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

3. Il Presidente:

a) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, presenta agli stessi gli affari e formula le proposte di deliberazioni;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

e) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

f) può delegare a un singolo Consigliere o al Segretario generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;

g) sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

f) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

4. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato, e, in caso contrario, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

6. Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 7 - Comitato di Nomina

1. Il Comitato di Nomina è composto da:

- a. il Presidente della Fondazione Cariplo
- b. il Presidente della Fondazione Famiglia Legnanese
- c. il Presidente del Gruppo Banco BPM
- d. il Presidente della Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative
- e. il Presidente dell'Azienda Sociale – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese
- f. il Sindaco pro-tempore del Comune di Abbiategrasso
- g. il Sindaco pro-tempore del Comune di Legnano
- h. il Sindaco pro-tempore del Comune di Magenta
- i. il Sindaco pro-tempore del Comune di Parabiago

Essi rappresentano gli Enti che hanno costituito la Fondazione quali "Fondatori Iniziali".

2. Il Consiglio di Amministrazione può integrare il Comitato di Nomina con Enti, Istituzioni o personalità rilevanti del territorio, fino ad un massimo di due. Complessivamente, il Comitato di Nomina non può essere composto da più di undici componenti in carica. Qualora il numero totale di componenti del Comitato di Nomina sia undici, esso deve essere composto da una maggioranza assoluta di Enti e Soggetti privati.

3. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un Regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato di Nomina si riunisce per:

- a. effettuare le nomine previste dallo Statuto e assumere determinazioni in ordine alle medesime;
- b. valutare - di norma una volta l'anno - una relazione della Fondazione circa le attività istituzionali e la situazione patrimoniale ed economica, formulando proposte non vincolanti in ordine alla programmazione strategica della medesima

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui uno nominato direttamente da Fondazione Cariplo.

2. La nomina dei restanti 8 membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità:

2.1. cinque Consiglieri sono nominati dal Comitato di Nomina che li sceglie con votazione a maggioranza semplice all'interno della terna proposta da ciascun componente del Comitato di Nomina; il numero delle terne proposte deve essere almeno uguale al numero dei Consiglieri da nominare; lo stesso nominativo non può essere inserito in più di una terna; le terne sono votate contemporaneamente, ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da nominare, scegliendo da terne differenti; sono nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti; ogni terna deve includere almeno un candidato di sesso diverso dagli altri;

2.2. tre Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente tra candidature pervenute dagli Enti del terzo settore aventi Sede e/o operanti sul territorio di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento che definisce i criteri e le modalità per le candidature oltre che le tempistiche del bando pubblico.

3. I candidati alla carica di Consigliere della Fondazione, fatte salve le ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo 5, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie.

4. Nell'effettuare le nomine deve essere realizzata una razionale ed adeguata rappresentanza delle competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione e del territorio di riferimento della stessa.

5. Le procedure per la nomina dei Consiglieri devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio uscente.

6. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

8. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. I mandati di durata inferiore ai 24 mesi non verranno calcolati ai fini di cui al comma 7 del presente articolo.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso dell'Organo di Controllo, sono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.

10. I Consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienze e professionalità.

Articolo 9 – Poteri

9.1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b. approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo su proposta del Comitato Esecutivo, ove costituito; qualora il Comitato Esecutivo non fosse costituito, redige direttamente il bilancio consuntivo e preventivo;
- f. approva il bilancio sociale su proposta del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- g. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h. può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni

- del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i. conferisce incarichi professionali;
 - j. provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
 - k. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
 - l. stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale
 - m. nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
 - n. nomina tra i propri componenti a maggioranza assoluta, ed a scrutinio segreto, il Presidente e il/i Vice Presidente/i, questi ultimi in numero massimo di due;
 - o. nomina i componenti del Comitato Esecutivo ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto e delega al medesimo, se costituito, il compimento di determinati Atti o categorie di Atti;
 - p. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - q. amministra il patrimonio della Fondazione, affidando eventuali incarichi anche a soggetti esterni specializzati e professionali;
 - r. delibera le modifiche allo Statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
 - s. approva il Regolamento del Comitato di Nomina;
 - t. delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto, previo parere vincolante della Fondazione Cariplo;
 - u. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia sia all'estero;
 - v. delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
 - w. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - x. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, ovvero al Comitato Esecutivo, se nominato, e può nominare procuratori per determinati Atti o categorie di Atti.

Articolo 10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai Consiglieri presenti come previsto dall'Art. 6 c. 5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio

di Amministrazione stesso.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

Articolo 11 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da cinque membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere nominato da Fondazione Cariplo - salvo che quest'ultimo non rivesta già la carica di Presidente o Vice Presidente- e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma, ogni mese nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'Articolo 9, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w), x).

Articolo 12 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Se l'Organo di Controllo è monocratico, viene nominato da Fondazione Cariplo.
3. Se l'Organo di Controllo è collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti: due componenti effettivi ed uno supplente sono nominati dal Comitato di Nomina di cui al precedente articolo 7, un componente effettivo ed uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo. Almeno uno dei Revisori effettivi e uno dei Revisori supplenti devono essere di sesso diverso dagli altri.
4. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio

relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi.

5. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti da Fondazione Cariplo. Nel caso in cui il revisore legale dei conti fosse collegiale, la nomina spetterà al Comitato di Nomina nel rispetto del precedente comma 3 di questo articolo.

10. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

11. Decade dalla carica il componente dell'Organo, qualora collegiale, che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività operative.

2. Possono essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

3. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se verbalizzante, sottoscrive la corrispondenza e ogni Atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può provvedere all'assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, ed esercitare il relativo potere disciplinare in conformità con le

norme di Legge.

4. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti così nominati: due dal Comitato di Nomina ed uno dal Consiglio di Amministrazione. Almeno uno di loro deve essere di genere diverso dagli altri.

2. Il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente tra i propri componenti. Dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente, il sostituto è nominato secondo le procedure per la nomina del componente anticipatamente cessato e dura in carica sino alla scadenza del Collegio.

3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

4. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 15 - Compensi per le cariche sociali

1. Agli Amministratori e a chiunque sia membro di un Organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

2. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

3. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo.

Articolo 16 - Esercizio Finanziario-Bilancio e Divieto di Ripartizione degli Utili

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e il bilancio consuntivo, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017, entro il 30 di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi della Fondazione e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

6. Al Comitato Esecutivo, qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione attribuirà gli incarichi afferenti il bilancio.

Articolo 17 - Estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Operazioni straordinarie

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri in carica e il parere vincolante di Fondazione Cariplo.

Articolo 19 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20 - Norma transitoria

1. Gli Organi in carica al momento dell'entrata in vigore dello Statuto proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza. Le disposizioni di cui all'art. 5 (Ineleggibilità, decadenza ed esclusione), dell'art. 8 (Consiglio di Amministrazione), dell'art. 7 (Comitato di Nomina), dell'art. 14 (Collegio dei Proviviri), si applicano, quindi, a partire dal primo integrante rinnovo dell'Organo a cui si riferiscono, successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 (Organo di controllo) entrano in vigore nel momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.